

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

Al Direttore dei Serv. generali e amm.vi

Al Personale tutto

Ai docenti

Agli Alunni

Alla bacheca elettronica della classe

All'albo dell'istituto/Al sito web

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. FERMI"-AVERSA
Prot. 0007210 del 01/10/2019
(Uscita)

Oggetto: Disposizione organizzative vigilanza, regolamentazione uscita classi, ritiro computer dalle classi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, legge n°23, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

Considerata la struttura dell'edificio, il numero elevato degli studenti e la complessità nella distribuzione degli alunni/e;

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e degli utenti, nell'accesso e nell'uscita della Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08;

Considerato che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l'incolumità delle persone e il buon funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza;

Valutata la necessità di garantire un razionale e funzionale utilizzo degli spazi interni di pertinenza della scuola;

Visto l'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";

Visto l'art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto";


Preso atto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Emergenza (PE);

Sentito il parere dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Direttore dei SS.GG.AA;

Visto Il CCNL 2016/2018 del comparto scuola;

Vista La direttiva del DS prot. n. 7162 del 30/09/2019. m

PREMESSO CHE



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

- ✓ la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- ✓ l'obbligo di vigilanza non ha soluzione di continuità e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n.3074);
- ✓ l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n.1623);
- ✓ al Dirigente scolastico spettano obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;


SI EMANANO

Le seguenti disposizioni organizzative per l'esercizio del dovere di vigilanza alunni/e e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) è tenuto a rispettare e far rispettare scrupolosamente la seguente disposizione:

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art.1

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, come dispone il CCNL 2016/2018 del comparto scuola e l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, "gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". L'obbligo di vigilanza della scuola inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dell'obbligo stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. E responsabile della vigilanza durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti esterni e durante le visite guidate e viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive -art. 61 legge 312/80). Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sino al suo ritorno.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio.

Reiterati ritardi e/o non giustificati da gravi e documentate cause espongono il personale il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando".

Art.2

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per "edificio scolastico" si intende la struttura dell'interno plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area esterna, giardino, palestra, campetto, scale d'accesso, ecc.). Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell'edificio, si dispone la chiusura dei cancelli esterni all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni. La durata di questo intervallo temporale di accesso è comunicata al personale scolastico e ai genitori all'inizio dell'anno scolastico ed è definita in funzione dell'orario di inizio e fine delle lezioni.


DOCENTI

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni all'interno delle aule, pertanto devono trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

COLLABORATORI

All'inizio dell'attività didattica, si dispone che presso ciascuna porta di ingresso principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni/e. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni/e nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificioscolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. È compito del DSGA in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza elaborare una mappa delle postazioni e provvedere all'assegnazione delle postazioni di vigilanza. Secondo i turni e i posti assegnati a ciascuno collaboratore, compete:

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati. Particolare attenzione dovrà essere posta nella vigilanza delle vie di fuga (porte antipanico), in prossimità dei bagni e dell'ascensore, sia durante il normale svolgimento delle attività didattiche, sia durante le uscite degli alunni dalle classi.



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

Art.3

VIGILANZA DURANTE ICAMBI D'ORA E CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

DOCENTI

I docenti dovranno effettuare il cambio il più brevemente possibile. I docenti **non impegnati nell'ora precedente** agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Fino all'ingresso del docente in aula i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni. È tassativamente proibito agli alunni uscire dalla classe durante il cambio orario e senza cartellino identificativo del docente. Il docente, dunque, accertatosi di essere sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

Collaboratori

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni e ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi, dandone immediata comunicazione ai collaboratori del Dirigente.

Art.4

VIGILANZA ALUNNI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO, DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA-PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto aula-palestra, laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente. Lo spostamento deve avvenire in modo ordinato e silenzioso; particolare attenzione deve essere posta nel salire/scendere le scale.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La vigilanza nella palestra e negli spogliatoi è affidata all'insegnante che, solo quando è possibile, è coadiuvato da un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. È obbligo del docente, soprattutto in palestra, adottare tutte le misure idonee alla prevenzione di eventi dannosi. Il docente disciplinerà l'uso delle attrezzature cui gli alunni accederanno in modo ordinato e composto (a turno) e svolgerà attività strutturate in modo da avere la visuale di tutti gli alunni. È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio. In casi particolari e/o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;


Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.
- è vietato assolutamente sostare negli spazi esterni adiacenti i laboratori o utilizzare le aree esterne non agibili per le attività motorie.


Art.5

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni/e ordinatamente in fila fino alla porta di ingresso/uscita della scuola, assicurandosi che nessuno permanga in aula o si attardi nel tragitto. Tutto il personale regolerà l'ordinato deflusso verso l'esterno e favorirà l'immediata uscita degli alunni dall'area di pertinenza della scuola. Particolare attenzione deve essere posta nel salire/scendere le scale per evitare ingorghi e intralci. I docenti coadiuvati dal personale ausiliario – controlleranno che gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi (es. muoversi scompostamente; accalcarsi; correre; ecc.). Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana che segnala l'ultima ora, del rispetto della regola sono responsabili i Docenti dell'ultima ora di lezione. Gli alunni accompagnati dai docenti devono seguire il percorso indicato nella planimetria sottostante relativo al piano corrispondente.



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08




Collaboratori scolastici

Per permettere ai docenti di esplicitare il dovere di vigilanza e accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, ai collaboratori scolastici del piano e delle aule di pertinenza viene affidato il compito di effettuare il ritiro del computer, cinque minuti prima del termine delle lezioni. I docenti avranno cura di riporre tutto il materiale messo a loro disposizione per il buon funzionamento della dotazione informatica nell'apposita custodia al fine di consentire ai collaboratori scolastici di espletare il compito assegnato senza difficoltà.

Art.6

VIGILANZA DURANTE LE USCITE - VISITE GUIDATE - VIAGGI D'ISTRUZIONE DOCENTI

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. In caso di partecipazione di uno o



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

più alunni portatori di handicap, sarà designato –in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti –un accompagnatore fino a due alunni disabili. Il giorno del viaggio i docenti accompagnatori dovranno controllare l'elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione. Solo gli alunni autorizzati per iscritto per la specifica uscita, possono lasciare l'Istituto. In caso al momento dell'uscita vi fossero alunni non muniti di autorizzazione, il docente accompagnatore avviserà il referente di plesso e l'alunno sarà trattenuto in sede e inserito in altra classe.

I docenti accompagnatori si atterrano scrupolosamente al programma proposto ed autorizzato dal Liceo.

Infortuni e/o malori nel corso di uscite e viaggi di istruzione

Nei casi di cui sopra, informati immediatamente i genitori/tutori e gli Uffici, procedere a richiedere l'intervento della Guardia Medica o del 118. Si specifica che: I docenti –tranne i casi di addestramento specifico –NON possono somministrare farmaci di alcun genere; In caso trasporto dell'alunno in strutture ospedaliere o Presidi medici, un docente DEVE accompagnare lo stesso (informando gli altri accompagnatori che assumono la sorveglianza degli alunni affidati a quel docente, i genitori e gli Uffici) e DEVE rimanere con l'alunno fino al subentro dei genitori o adulto delegato.

Per tutto quanto non presente in tali disposizioni, si rimanda ai punti analitici delle Nomine di Accompagnatore, al Regolamento di Istituto, al Regolamento disciplinare, ai punti precedenti delle presenti disposizioni.

Art.7

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO O DI ASSEMBLEA SINDACALE

In caso di sciopero o di assemblea sindacale, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti o non impegnati in assemblea sindacale, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi eventualmente scoperte. Tale servizio di esclusiva vigilanza rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dell'alunno e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

La presente comunicazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio e inviata per e-mail con ricevuta di lettura a tutto il personale della scuola. La Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha fissato, al comma 1 dell'art. 32 al primo gennaio 2011 (poi prorogato) la data in cui gli "obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, "le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico

Prof.^{SSA} Adriana Mincione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993